



COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12040
Tel. 0172-68660

P.IVA: 00464700046

Via Roma, 25
Fax 0172-68858

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GESTIONE IMU
NUMERO 2 DEL 01/07/2024**

OGGETTO:

Provvedimento di parziale accoglimento dell'istanza prot. n. 2904 del 14/06/2024 di rimborso IMU e TASI annualità 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza recepita al Protocollo Comunale in data 14/06/2024 al n° 2904, volta all'ottenimento del rimborso dell'IMU e della TASI per errato versamento a saldo nell'anno 2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 164 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 che dispone che *“il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”*;

DATO ATTO che l'errato versamento è afferente al mancato recepimento del contribuente della Variante Parziale nr. 17 al P.R.G. vigente che ha modificato la destinazione dell'immobile oggetto di tributi da Area a prevalente destinazione residenziale R3 ad Area agricola di rispetto degli abitati E1;

DATO ATTO che il procedimento si è svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, giusta comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi al riconoscimento, seppure parziale, del credito inviata in data 18/06/2024, prot. n. 2972;

VERIFICATO che l'istanza di rimborso può essere accolta solo parzialmente in quanto la Variante Parziale nr. 17 al P.R.G. è entrata in vigore in data 14/08/2019 con la pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 29/07/2019, di approvazione della Variante stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U. 33): pertanto i tributi IMU e TASI vanno calcolati considerando l'immobile come area edificabile per 7 mesi e come terreno agricolo per 5 mesi;

ACCERTATA l'esistenza del diritto al rimborso dell'IMU e dalla TASI limitatamente all'importo di complessivi € 715,09 oltre ad € 54,30 per interessi, così come dalle seguenti risultanze finali:

Area Fabbricabile fg. 12 n. 489 – 7 mesi

Valore Area Fabbricabile = mq 1490 x €/mq 110 = € 163.900

Imposta IMU 7,6 per mille = € 163.900 x 7,6 :1000 x 7/12 = € 726,62

Imposta TASI 3 per mille = € 163.900 x 3 : 1000 x 7/12= € 286,83

Terreno agricolo fg 12 n. 489 – R.D. € 17,70 – 5 mesi

Imponibile IMU = € 17,70 x 1,25 x 135 = € 2.986,88

Imposta IMU 7,6 per mille = € 2.986,88 x 7,6 : 1000 x 5/12 = € 9,46

Totale IMU dovuta anno 2019 = € 726,62 + 9,46 = € 736,08

Totale TASI dovuta anno 2019 = € 286,83

Totale IMU versata anno 2019 = € 623,00 + 623,00 = € 1.246,00

Totale TASI versata anno 2019 = € 246,00 + 246,00 = € 492,00

Rimborso dovuto IMU anno 2019 = € 1.246,00 – 736,08 = € 509,92

Rimborso dovuto TASI anno 2019 = € 492,00 – 286,83 = € 205,17

Totale rimborso IMU+TASI anno 2019 = € 509,92 + 205,17 = € 715,09

Interessi dovuti IMU dal 17/12/2019 al 01/07/2024 = € 38,73

Interessi dovuti TASI dal 17/12/2019 al 01/07/2024 = € 15,57

Totale interessi IMU+TASI = € 38,73 + 15,57 = € 54,30

VISTI in particolare:

- gli atti d'ufficio;

- la comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi al riconoscimento della somma richiesta, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. prot. n.2972 del 18/06/2024, indicando il rimborso ammissibile sopra dettagliato;

PRESO ATTO che non sono pervenute in merito osservazioni da parte dell'istante;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. a) p.to 1) del D.L. n° 78 del 01/07/2009, conv. nella Legge 102/2009;

RICHIAMATI

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 14/09/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2023, con la quale è stata approvata la 1^ nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2024, con la quale è stato apportato approvata la 2^ nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2024 con la quale sono state apportate al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 le variazioni di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 8/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) 2024/2026;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ove viene disposto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di liquidazione;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 15/04/2024;
- il Regolamento IUC;
- il vigente Regolamento IMU, approvato con D.C.C. n° 29 del 28/09/2020;
- il Decreto Sindacale n.2 in data 26/05/2022, relativo all'individuazione dei Responsabili dei Servizi Comunali, ai sensi dell'art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE parzialmente, per le motivazioni esposte in premessa, l'istanza recepita al Protocollo Comunale in data 14/06/2024 al n° 2904, volta all'ottenimento del rimborso dell'IMU e della TASI per errato versamento a saldo nell'anno 2019;

DI STABILIRE in € 54,30 l'importo degli interessi legali maturati sulle somme da rimborsare di competenza comunale, calcolati a giorni dalla data di eseguito versamento alla data di emissione del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE la somma di € 769,39 sul capitolo 1000/95 Missione 1 Programma 4 Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024 – 2026 annualità 2024;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000:

- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione è esigibile e liquidabile;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI LIQUIDARE la somma di € 769,39 al richiedente di cui all'istanza prot. n°2904/2024 a titolo di rimborso per versamenti di maggiori imposte IMU e TASI e correlati interessi;

DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 1000/95 Missione 1 Programma 4 Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024 – 2026 annualità 2024;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento mediante sistema integrato per la gestione degli atti amministrativi “Venere” al Responsabile del Servizio Finanziario

- per l'emissione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;
- per l'emissione del mandato di pagamento a favore del contribuente di cui all'istanza prot. n°2904/2024;

DI COMUNICARE entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 1, comma 724, della legge n. 147/2013 e del DM 24 febbraio 2016, il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale;

DI NOTIFICARE la presente determinazione all'interessato mediante PEC indicata nell'istanza;

DI RENDERE NOTO che, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, il Responsabile del procedimento, presso il quale è possibile promuovere in sede di autotutela un riesame anche nel merito del presente atto, se ritenuto illegittimo e/o infondato, è il sottoscritto Funzionario Responsabile. Si evidenzia che la presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per la proposizione del ricorso. Nei casi previsti dall'art. 10 - quater (esercizio del potere di autotutela obbligatoria) e dall'art. 10 – quinquies (esercizio del potere di autotutela facoltativa) della Legge 27 luglio 2000, n. 212 è fatta salva la possibilità di impugnare il provvedimento di rifiuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g – bis) e g-ter) del D.lgs n. 546/1992. L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato è il Servizio Gestione IMU del Comune di Genola;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 01/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE IMU
firmato digitalmente
BATTISTINO Arch. Bruno

MODALITA' E TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Avverso il presente atto, secondo le disposizioni del D.lgs n. 546/1992 e successive modificazioni, può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Cuneo, a pena di inammissibilità, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo. La mancata proposizione del ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione del presente avviso rende definitivo l'atto. È dovuto il contributo unificato a norma dell'art. 9, comma 6 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 16 bis del D.lgs n. 546/1992, il ricorso, a far data dal 1° luglio 2019, deve essere notificato, secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal [D.M. 23/12/2013 n. 163](#) e dai successivi decreti attuativi, esclusivamente con modalità telematiche, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Genola: genola@cert.ruparpiemonte.it.

Tale obbligo sussiste per i soggetti che, in considerazione del valore della lite, decidono di stare in giudizio personalmente, quindi senza l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, D.lgs n. 546/1992. (Il valore della lite è pari ad € 3000, ed è determinato avendo facendo esclusivo riferimento all'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato: In caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

Per tali soggetti è possibile, notificare il ricorso a norma dell'art. 16 del D.lgs n. 546/1992, con una delle seguenti modalità:

- 1) a mezzo Ufficiale Giudiziario, secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile;
- 2) a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'originale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento (in tale caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione). L'indirizzo cui notificare il ricorso è il seguente: Comune di Genola, Via Roma n. 25 – CAP 12040 – Genola (CN);
- 3) mediante consegna diretta presso il Comune di Genola, Via Roma n. 25 – Genola (CN).

La disciplina derogatoria prevista per i soggetti che, in considerazione del valore della lite come sopra quantificato, decidono di stare in giudizio personalmente, non si applica più ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.

Il ricorrente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio secondo le disposizioni dell'art. 22 del D.lgs. n. 546/1992. Si applica l'art. 25 bis del D.lgs. n. 546/1992. In caso di tempestiva proposizione di ricorso trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente (art. 15).